

Re: valutazione p.o. Ufficio Stampa

Edoardo Poeta <edoardo.poeta@gmail.com>

mer 30/10/2019 17:28

A: Segreteria Generale <segreteriagenerale@regione.lazio.it>;

Confermo che il giorno 27 settembre 2019 mi sono recato presso gli uffici della Segreteria Generale del Consiglio regionale del Lazio, in quanto convocato per ritirare la valutazione della mia performance nell'anno 2017 come funzionario incaricato di funzioni dirigenziali. Preciso altresì che, in tale occasione, incidentalmente ho avuto un colloquio sulle posizioni organizzative, sul merito del quale - ove richiesto - resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Il giorno mer 30 ott 2019 alle ore 15:57 Segreteria Generale <segreteriagenerale@regione.lazio.it> ha scritto:

D'ordine del Segretario generale si chiede, a seguito dell'istanza di riesame, prot. n. RU 26446 del 28 ottobre 2019, pervenuta dal funzionario dott. Ugo Degl'Innocenti, titolare della Posizione Organizzativa "Informazione istituzionale" relativa all'esercizio finanziario 2017 la conferma del colloquio avvenuto in data 27 settembre 2019 in merito alla valutazione delle posizioni organizzative afferenti all'Ufficio Stampa relativo all'anno 2017 in cui ricoprivi il ruolo di funzionario dirigenziale ai sensi dell'articolo 38, comma 5 della l.r. 6/2002.

Cordiali saluti,

--
=====
Prima di stampare pensa all'ambiente! Before printing think about environment!

**Al Comitato unico di garanzia
del Consiglio regionale del Lazio**

Lettera inviata a mezzo PEC:
segreteria generale@cert.consreglazio.it

Oggetto: Risultanze delle procedure di valutazione relative all'incarico di posizione organizzativa "Coordinamento attività di informazione istituzionale", istituita nell'ambito dell'ufficio "Stampa", Determinazione n. 263 del 28 marzo 2019, allegato n. 5/**Richiesta d'intervento, previa audizione, anche a tutela delle prerogative del Comitato unico di garanzia.**

Il sottoscritto, giornalista pubblico in servizio nell'ufficio "Stampa" del Consiglio regionale del Lazio, rileva l'ennesima discriminazione compiuta nei propri confronti, nella procedura di valutazione in oggetto che, a fronte di dati oggettivi, appare palesemente arbitraria. Infatti, con quattro domande presentate, sorprendentemente la posizione è stata attribuita al candidato con meno esperienza, meno titoli, minore anzianità anagrafica e professionale. Prima di analizzare qui di seguito il percorso valutativo, giova premettere che l'amministrazione ha dichiarato di essersi discostata dalla giurisprudenza (maggioritaria) in tema di attribuzione di posizioni organizzative, intendendo la procedura di selezione degli assegnatari come "non comparativa".

In particolare, il sottoscritto, secondo in graduatoria:

- è l'unico giornalista professionista con una laurea specifica nel campo dell'informazione e della comunicazione e con un master universitario (di secondo livello) su materie attinenti alla fiscalità e alla legislazione regionale e degli enti locali, mentre il primo in graduatoria, il dottor Luca Sabatano, è soltanto un pubblicitista, che vanta una laurea vecchio ordinamento ma nessun titolo universitario post laurea;

- è iscritto all'Albo dei giornalisti dal 1988 (31 anni il prossimo 2 giugno), mentre il dottor Sabatano è iscritto all'Albo dei giornalisti solo dal 2004, cioè da meno della metà del tempo;

- prima di entrare in Consiglio regionale ha svolto attività editoriale e giornalistica - come la fondazione e direzione di periodici d'informazione locale o la gestione editoriale dei supplementi specializzati di quotidiani nazionali d'informazione economica e finanziaria (ItaliaOggi e MF/Milano Finanza), nonché attività di ufficio stampa e di organizzazione eventi per un'amministrazione pubblica, che implicano maggiori capacità professionali, gestionali e organizzative, coerenti con una posizione di coordinamento di un ufficio stampa -, mentre il primo in graduatoria può vantare solo un'esperienza di due anni come responsabile dell'ufficio stampa di una società fallita, attività di rassegna stampa durante il servizio militare, un non precisato breve rapporto di lavoro con il ministro per l'innovazione e le tecnologie;

- può vantare collaborazioni con testate nazionali di primaria importanza come La Repubblica e Il Messaggero, mentre nel curriculum del dottor Sabatano compaiono una non meglio precisata attività di due mesi "a titolo gratuito" per Rainews24 e una remota collaborazione per un fantomatico "Spettro, periodico dell'Agro aversano", d'impalpabile rilevanza;

- da quando è in servizio nel Consiglio regionale, il sottoscritto garantisce la copertura dei lavori della commissione bilancio, la più impegnativa sotto il profilo organizzativo nelle sessioni di bilancio e d'assestamento, e per lo sforzo supplementare che ha richiesto soprattutto i primi anni in termini di studio e aggiornamento (si veda a tale proposito il sopra ricordato master universitario ad hoc);

- grazie anche alle proprie capacità, e senza voler per questo sminuire l'impegno del dottor Sabatano, il sottoscritto ha sostenuto negli anni passati un carico di lavoro superiore rispetto a quello degli altri addetti stampa, sopperendo spesso di propria iniziativa alle carenze organizzative dovute alla mancata nomina di un capo ufficio stampa;

- ha scritto un saggio e ha visto pubblicato un suo libro sulla professione giornalistica, è stato chiamato a dare lezioni in materie inerenti all'informazione e agli uffici stampa, ha svolto attività di tutoraggio per un corso di formazione organizzato dall'istituto Jemolo e dal Corecom Lazio per operatori dell'informazione ed è stato il garante dell'attività di alcuni addetti stampa in Consiglio regionale, ai fini del "Ricongiungimento per i pubblicitisti" dell'Ordine dei giornalisti, mentre nulla di simile appare nei curricula degli altri colleghi in graduatoria.

Nei punteggi assegnati su elementi oggettivi come quelli relativi ai "Requisiti culturali", il sottoscritto ha ottenuto due punti in più, mentre appare palesemente ingiusta, per il differente peso curriculare sopra ricordato, l'assegnazione al sottoscritto dello stesso punteggio (20) assegnato al dottor Sabatano per la voce "Esperienze attinenti alle funzioni connesse alla posizione". Ammesso e non concesso che l'amministrazione potesse adeguarsi a una giurisprudenza isolata recentissima (Cassazione, 10 ottobre 2018, n. 25083), a mio sommo avviso non compiutamente inquadrata, non avrebbe in ogni caso potuto trascurare i principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento e trasparenza, principi che escluderebbero, in assenza di qualsivoglia dato oggettivo a supporto, la possibilità di attribuire la decisiva differenza di ben cinque punti al dottor Sabatano per "Capacità relazionale". Per di più, nell'analogha voce di cui alla

valutazione del 2016 il sottoscritto ha ottenuto 20 punti, anziché 15 come in questa occasione, senza che siano stati contestati nel frattempo comportamenti biasimevoli, note di demerito, o qualsivoglia mancanza disciplinare.


Per i suesposti motivi, in data 3 aprile 2019 il sottoscritto ha presentato istanza di riesame, chiedendo che gli venisse assegnato l'incarico relativo alla posizione organizzativa connessa alla sezione denominata "Coordinamento attività di informazione istituzionale", nell'ambito dell'ufficio "Stampa" del Consiglio regionale del Lazio. All'istanza di riesame indirizzata, come prescritto dal bando, alla segretaria generale, ha risposto il dottor Cortesini, direttore del servizio "Prevenzione della corruzione, trasparenza" da cui dipende l'ufficio "Stampa", limitandosi la segretaria generale a sottoscrivere una mera nota di trasmissione. La risposta appare assolutamente inadeguata, farisaica, evasiva e capziosa, limitandosi il dottor Cortesini a trincerarsi dietro alcune pronunce minoritarie della Cassazione in materia di valutazioni non comparative, che favoriscono la discriminazione e l'arbitrio, e trascurando quelle di segno contrario. Appare evidente che, in assenza di rilievi o provvedimenti disciplinari nei confronti dei candidati, la voce discrezionale si deve comunque ancorare a motivi oggettivi. Pertanto, le valutazioni da parte del citato dirigente si appalesano come una forma di discriminazione, forse riconducibile a ragioni di natura sindacale, visto che il sottoscritto è da tempo impegnato, per conto del sindacato dei giornalisti, a favore di un corretto trattamento dei giornalisti nel Consiglio regionale e per l'attribuzione dell'incarico di capo ufficio stampa, incarico rimasto vacante dal 2010.

L'Ordine dei giornalisti del Lazio è più volte intervenuto, in quanto i giornalisti dell'ufficio "Stampa" istituzionale risultano sotto ordinati a gerarchie non giornalistiche, ipotizzando financo la fattispecie dell'esercizio abusivo della professione giornalistica e chiedendo all'amministrazione del Consiglio regionale del Lazio che le selezioni interne relative all'ufficio "Stampa" siano effettuate da personale abilitato a valutare titoli, esperienze e meriti rilevanti nella professione giornalistica. Anche in questa circostanza, a seguito di un esposto del fiduciario dell'ufficio "Stampa", il collega giornalista professionista Michele Cardulli, l'Ordine dei giornalisti ha preso in esame le risultanze della selezione in questione. Poiché la determinazione in oggetto è firmata da un dirigente amministrativo, e non da un responsabile iscritto all'Albo dei giornalisti, il sottoscritto, richiamando la direttiva del ministero per la Semplicazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, laddove recita che "le amministrazioni dovrebbero preoccuparsi di assicurare una composizione equilibrata delle commissioni, in relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi esperti delle varie materie e preoccupandosi di affiancare commissari aventi diverse competenze e professionalità", nell'istanza di riesame ha chiesto che le risultanze in oggetto siano riesaminate con la collaborazione di soggetti competenti, designati dall'Ordine dei giornalisti.

Ultima e più rilevante censura all'operato dell'amministrazione riguarda il fatto che tutti gli atti riguardanti le posizioni organizzative emanati dal 5 marzo in poi (disciplinare, avviso pubblico, schede di valutazione ecc.) **sono sforniti del prescritto parere preventivo obbligatorio di codesto Comitato unico di garanzia**, nonostante riguardino l'organizzazione del personale. La mancata previa acquisizione del parere obbligatorio preventivo in diritto amministrativo cagionerebbe l'annullabilità degli atti emanati prescindendo dal parere. Trattandosi in questo caso di attività presumibilmente rientrante nel diritto privato, a seguito della privatizzazione degli aspetti economici del rapporto di pubblico impiego, gli atti possono essere considerati addirittura nulli, in virtù dell'art. 1418 comma 1 del codice civile. Va da sé che non solo la dirigenza ha il potere-dovere di annullare d'ufficio gli atti illegittimi posti in essere, a fronte dell'interesse pubblico a evitare danni erariali, ma persino il singolo dirigente si assumerebbe una responsabilità anche personale nel dar seguito a procedure fondate su atti presupposti viziati.

Pertanto, il sottoscritto chiede a codesto Comitato unico di garanzia d'intervenire a sostegno delle giuste rimostranze qui esposte e per il ristabilimento delle corrette procedure presso gli uffici e gli organi competenti dell'amministrazione del Consiglio regionale del Lazio. Certo che, così facendo, il Comitato unico di garanzia potrà altresì difendere le proprie prerogative e il proprio ruolo.

Dott. Ugo Degl'Innocenti
Giornalista pubblico



Roma, 22 maggio 2019.

Alla Segreteria generale
del Consiglio regionale del Lazio
Dott. ssa Cinzia Felci

Pec: segreteria generale@cert.consreglazio.it

Oggetto: Scheda analitica di valutazione della performance 2017/ **Istanza di riesame.**

In riferimento alla scheda di valutazione in oggetto, siglata in rappresentanza della "Segreteria generale del Consiglio regionale del Lazio", consegnatami dal dottor Riccardo Reali in data 23 ottobre 2019 e siglata anche dal sottoscritto per presa visione in pari data, con la presente si richiede la valutazione di seconda istanza, così come previsto dal "Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale del Lazio (CRL)", in quanto tale scheda presenta elementi critici e di incongruità.

Nella scheda si legge che "La valutazione ha tenuto conto, sentito il funzionario incaricato dello svolgimento di funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 38, comma 5 della l. r. 6/2002 pro tempore, di quanto trasmesso con mail del 28.12.2017 per quanto riguarda il grado di conseguimento degli obiettivi operativi assegnati, delle competenze professionali dimostrate nel corso dell'esercizio finanziario 2017, nonché della disponibilità assicurata e dal grado di assolvimento degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza".

Nello spirito del sopra ricordato sistema di misurazione delle performance, che contempla "la possibilità per il valutato di 'contestare' nel corso della procedura di valutazione il giudizio espresso dal valutatore e, in determinate condizioni, di ottenere un riesame" (Punto 20, "Procedure di conciliazione", pagina 69), ho contattato il funzionario incaricato di funzioni dirigenziali dell'Ufficio stampa, il giornalista Edoardo Poeta, da tempo non più in servizio nel Consiglio regionale del Lazio, il quale non conferma di aver espresso alcuna valutazione sul sottoscritto, tanto meno di aver assegnato punteggi da riportare nelle schede di valutazione in oggetto.

Tali valutazioni appaiono arbitrarie. Innanzi tutto, appare immotivata la valutazione attribuita all'obiettivo individuale fissato dal dottor Poeta, di natura strettamente giornalistica, relativo alla performance individuale (approfondimento in chiave giornalistica degli argomenti di natura finanziaria ad uso dei colleghi accreditati prima dell'avvio dei lavori in Aula sul bilancio).

Non essendo stato il collega giornalista Poeta, con il quale il sottoscritto ha lavorato a stretto contatto per tutto il 2017, ad attribuire i punteggi relativi ai "Comportamenti professionali e organizzativi", per i fattori "preparazione", "competenza", "qualificazione", "qualità", per i quali è stato attribuito il "livello prestazione" pari a nove su una scala di dieci, si chiede che la valutazione di seconda istanza sia svolta con la collaborazione di soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti designati dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio;

In merito ai punti 5, "puntualità", e 6, "autonomia", per i quali il livello assegnato è pari a otto decimi, si fa presente che non è stato mai contestato alcun ritardo e che il sottoscritto ha sempre gestito il proprio lavoro in totale autonomia;

Il voto 6 attribuito al punto 7, "Disponibilità/flessibilità", è palesemente iniquo, visto che il sottoscritto anche nel 2017 ha garantito la copertura dei lavori della commissione bilancio e dell'Aula, trattenendosi spesso in servizio ben oltre il consueto orario di lavoro.

Infine, la disponibilità del sottoscritto a garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio stampa appare in contrasto con le valutazioni attribuite per i punti 8, "relazioni", 9, "guida", 10, "apporto partecipativo".


Il punteggio assegnato alla performance complessiva del sottoscritto è dunque pari al 90,1%. Ciò appare non giustificato da alcun evento sopraggiunto nel 2017, tale da provocare una performance del sottoscritto sensibilmente inferiore rispetto a quelle degli anni precedenti e dell'anno successivo:

- 2014: 97, 15%;
- 2015: 95, 75%;
- 2016: 97, 53%;
- 2017: 90, 1%;
- 2018: 95, 63%.

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto chiede che la valutazione sia riesaminata previa istruttoria dell'Organismo interno di valutazione, così come previsto dal "Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale del Lazio (CRL)".

Ad ogni buon conto, ci si riserva di far valere eventuali vizi di illegittimità/legittimazione della valutazione attribuita.

Dott. Ugo Degl'Innocenti



Roma, 28 ottobre 2019.



Gruppo Consiliare Lazio

REGIONE DEL LAZIO
PUBBLICITÀ

1873 17/01/2018



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Al presidente del Consiglio regionale del Lazio

Daniele Leodori

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: graduatorie per le progressioni economiche orizzontali del Consiglio regionale del Lazio.

PREMESSO CHE

- il Consiglio regionale del Lazio ha proceduto, in base ai criteri dell'avviso pubblico emanato con la determinazione n. 1044 del 29 dicembre 2016, alle valutazioni ai fini delle attribuzioni delle progressioni economiche orizzontali;
- le valutazioni sono state effettuate su base semestrale, vale a dire sul primo semestre 2017, e non su base annuale, come invece prescrive l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran, RAL 270- Orientamenti applicativi);
- l'Amministrazione del Consiglio regionale del Lazio ha rimesso in discussione l'intera selezione, con la determinazione del Segretario generale vicario numero 698 del 4 ottobre 2017, con la quale, pur aumentando il numero totale di progressioni orizzontali previste, ha riaperto i termini per la presentazione delle domande, ammettendo peraltro la possibilità di presentare nuovi titoli;
- con le determinazioni dalla n. 780 alla 793 del 15 novembre 2017, il Segretario generale vicario ha approvato finalmente le graduatorie per le progressioni economiche orizzontali all'interno delle categorie economiche B, C e D, pubblicate il 16 novembre 2017 nella intranet del Consiglio regionale del Lazio;
- sull'intranet dell'ente non sono stati pubblicati i nomi dei dirigenti valutatori e i verbali, le schede di valutazione;

CAL.REGISTRO UFFICIALE.0001216.1.17-01-2018.14:53



Gruppo Consiliare Lazio



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONSIDERATO CHE

- nelle graduatorie compaiono anche funzionari di categoria D che nel periodo oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, vale dire nel primo semestre 2017, svolgevano funzioni dirigenziali in via esclusiva, a tempo determinato, ex art. 38 comma 5 bis della legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 (a seguito di una selezione sulla quale peraltro pende un giudizio del Tribunale amministrativo del Lazio);
- tali funzionari nello stesso periodo sono quindi stati valutati sia per l'attribuzione dell'indennità di risultato come dirigenti sia come semplici funzionari per l'attribuzione del punteggio di cui alla determinazione 1044/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Si interrogano il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'Assessora Lavoro, Pari Opportunità e Personale Lucia Valente, per sapere:

- per quale motivo, contrariamente a quanto prescritto dall'Aran, il periodo di valutazione è stato ridotto a soli sei mesi, anziché un anno;
- per quale motivo nello stesso periodo, vale a dire nel primo semestre 2017, attraverso l'introduzione di una specifica scheda, agli stessi candidati per l'attribuzione delle posizioni economiche orizzontali sono state attribuite valutazioni sostanzialmente diverse da quelle assegnate per le valutazioni trimestrali della performance;
- se non ritengono di sollecitare la pubblicazione nell'intranet del Consiglio regionale della documentazione integrale relativa alle valutazioni, con particolare riferimento ai funzionari facenti funzioni dirigenziali, nominati secondo una norma giudicata illegittima dalla Corte costituzionale nella Regione Basilicata, i quali peraltro sono tutti in posizioni alte delle graduatorie.

Roma, 17 gennaio 2018

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Cons. Silvana Denicolo



*Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni*

Dott. Ugo Degl'Innocenti

PEC: ugo.deglinnocenti@cert.odg.roma.it

Oggetto: *Nota Dr. Ugo Degl'Innocenti, prot. RU n. 14036 del 23.05.2019. Riscontro.*

In riferimento alla nota di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il Comitato Unico di Garanzia agisce nell'esercizio dei propri compiti propositivi, consultivi e di verifica, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento ed, in particolare, dalla Direttiva 4 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità.


Nel tenere conto delle competenze richiamate dalla citata Direttiva e delle sue osservazioni in merito (ed al riguardo con l'attenzione dovuta ai suoi titoli e alla sua esperienza professionale), non vi è alcun dubbio che Il CUG svolga compiti consultivi, come reca la Direttiva, tra le altre cose formulando pareri su progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza e criteri di valutazione del personale. Ma è pur vero che l'esercizio dei compiti consultivi da parte del Comitato avviene in una fase preliminare all'adozione di atti di carattere generale da parte dell'Amministrazione. In tal senso, il CUG ha espresso parere in data 13 marzo 2017 sul sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale del Lazio, adottato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del 30 marzo 2017, n. 37 ed in data 16 gennaio 2019, su richiesta del Segretario Generale, ha espresso parere sulla Deliberazione dell'Ufficio di presidenza, n. 1 del 9 gennaio 2019, "Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione".

Non rientra tra i compiti consultivi del CUG quello di intervenire sulle risultanze delle procedure di valutazione di una posizione organizzativa, che si configura come atto di micro organizzazione. Peraltro, in materia di compiti di verifica, essi non appaiono pertinenti la situazione da Lei descritta, ai sensi della Direttiva 4 marzo 2011 sulle forme di discriminazione.

Cordialità


Il Presidente

Piero Ambrosi





ORDINE DEI GIORNALISTI
del Lazio



ROMA.....

La presidente

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Dott. Daniele Leodori
Al Segretario Generale del Consiglio della Regione
Lazio
Dott.ssa Cinzia Felci
Al Direttore del Servizio Tecnico strumentale
Sicurezza sui luoghi di lavoro della Regione Lazio
Ing. Vincenzo Ialongo

pc. Al presidente della Regione Lazio

On. Nicola Zingaretti

Loro Sedi

pec: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

**ATTO DI DIFFIDA A DARE ESECUZIONE ALLA LEGGE 7.6.2000
n.150**

La sottoscritta dott. Paola Spadari, Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio espone quanto segue.

1. Come ben noto, la legge del 7.6.2000 n.150 ha dettato la disciplina della attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. All'art.9 della legge, dopo aver previsto che le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n.29 del 1993, oggi d.lgs.165/2001, possono dotarsi di un ufficio



ORDINE DEI GIORNALISTI

del Lazio

ROMA

stampa impone, qualora detto ufficio sia costituito, che il suo personale sia iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti.

2. Appare opportuno richiamare il comma 2 dell'art.9 citato che stabilisce che " *Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione...* "

La norma prevede dunque che l'Ufficio stampa, nella sua interezza, sia composto da personale iscritto all'Albo dei giornalisti.

3. In particolare al comma 3 si prevede che " *L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione* " ed al comma 4 è stabilito che " *I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva* ".

4. La legge per ribadire che l'Ufficio stampa è composto da giornalisti e dunque ad uno speciale ambito di impiego, prevede altresì al comma 5 che " *Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente* "



ORDINE DEI GIORNALISTI

in L. 10

ROMA

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

5. Nonostante il chiaro disposto della normativa, la Regione Lazio ha adottato determinazioni in violazione di quanto prescritto.

Con la determinazione n.17 del 12.1.2018, la Segreteria Generale, richiamando la norma del regolamento di organizzazione della Regione Lazio, art.76, che prevede i compiti dei direttori generali dei servizi, ha delegato ad un ingegnere, l'Ing. Vincenzo Ialongo, direttore del “Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza dei luoghi di lavoro” *le funzioni e lo svolgimento di ogni competenza in materia di Stampa ivi compreso, per tali specifiche finalità il coordinamento del personale assegnato a detta struttura.”*

6. E' sufficiente mettere a confronto la norma di legge sopraripotata con tale determinazione per avere la certezza che è stata assegnata la funzione di Coordinatore dell'Ufficio Stampa in violazione della norma citata.

Questa, come già esposto, impone che tutto il personale dell'Ufficio Stampa, ivi compreso il suo Coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, sia iscritto all'Albo dei giornalisti.

7. Con la successiva determinazione dell'Ing. Vincenzo Ialongo n.185 del 6.3.2018, questi quale direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro, ha assegnato il personale all'interno alle varie aree ed uffici. All'interno delle aree ed uffici appartenenti al Servizio Tecnico citato è stato incredibilmente ricompreso l'Ufficio Stampa, prevedendosi nell'ufficio oltre ad addetti alla informazione (iscritti all'Albo dei Giornalisti) anche un coordinatore amministrativo, del tutto estraneo alle funzioni dell'Ufficio Stampa, il cui coordinatore, Capo dell'Ufficio Stampa, è un giornalista.



8. Si rappresenta dunque che il conferimento della delega ad un Ingegnere, nonché l'attribuzione da parte di questi dei settori di competenza tra i quali quello dell'Ufficio Stampa coordinato da un Coordinatore amministrativo, sono a dir poco anomali, oltre che in violazione della legge citata.

9. Detta legge detta quanto meno i principi fondamentali che la Regione deve osservare nella sua legislazione. Con riferimento agli Uffici Stampa peraltro la Regione non ha disposto alcuna norma di legge in armonia con detti principi, né in sede regolamentare è stata prevista una disciplina organica di attuazione della normativa in oggetto.

10. La ratio della normativa statale d'altro canto è chiara, posto che, stante la professione regolamentata, è attribuita, con l'iscrizione all'Albo, in via esclusiva agli iscritti, la funzione della attività giornalistica. Conseguentemente alla iscrizione all'Albo, esclusivamente i giornalisti sono soggetti al Testo Unico dei doveri dei Giornalisti. Tale soggezione è di garanzia del corretto esercizio dell'attività di informazione riguardante la correttezza della notizia, la sua continenza, l'effettivo interesse pubblico alla stessa etc. tutti doveri che, a tutela della corretta informazione, riguardano i soli giornalisti e non certo funzionari o dirigenti tecnici o amministrativi che non possono esercitare, se non con l'esercizio abusivo, l'attività di informazione.

11. Poiché l'esercizio della professione di giornalista per gli iscritti all'Albo deve essere tutelato dall'Ordine dei Giornalisti, con il presente atto



ORDINE DEI GIORNALISTI

del Lazio

ROMA

SI DIFFIDA

- Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ad assumere ogni iniziativa necessaria per organizzare l'Ufficio Stampa secondo le norme di legge vigenti ed in osservanza dei principi sulla professione regolamentata;

- Il Segretario Generale della Regione Lazio a revocare la determinazione n.17/2018 di delega delle funzioni e dello svolgimento di ogni competenza all'interno dell'Ufficio Stampa ad un dirigente ingegnere e direttore del Servizio strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro, in violazione delle norme che attribuiscono solo ai giornalisti la funzione della informazione;

- Il Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro, delegato all'esercizio delle funzioni di informazione, di revocare la determinazione n.185/2018, nella parte in cui ricomprende nel Servizio, l'Ufficio Stampa, e ne stabilisce la composizione con la presenza di un coordinatore amministrativo.

Si fa riserva di ogni ulteriore opportuna iniziativa.

Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Lazio

La Presidente

Paola Spadari

Roma, 27 Luglio 2018

Il Giudice designato;

letti gli atti ed i documenti di causa;

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 17.7.2015;

osserva che l'Associazione Stampa Romana ha convenuto in giudizio la Regione Lazio per sentire dichiarare l'antisindacalità della condotta della partecipazione agli incontri di categoria della Segreteria Generale del Consiglio Regionale del Lazio tenutisi tra i rappresentanti della parte pubblica e le C.O.S.S. a partire dal mese di gennaio 2015 e non avrebbe provveduto a inviare informativa relativa alla programmazione del triennio dei bisogni ed ai profili necessari per lo svolgimento delle attività del Consiglio Regionale del Lazio e nemmeno l'avrebbe convocata all'incontro di categoria del 12.3.2015, durante il quale è stata resa la medesima informativa. Il tutto in violazione del disposto dell'art. 9 della legge 150/2000.

Occorre premettere che i fatti di causa sono sostanzialmente pacifici:

L'Associazione Stampa Romana si preoccupa di precisare che fino alla fine del 2014 era stata sempre invitata a partecipare agli incontri di categoria ed era stata destinataria di specifiche informative, in quanto considerata a tutti gli effetti "termi della delegazione trattante", allegando la violazione di varie norme dello Statuto dei Lavoratori e lamentando il fatto che avrebbe avuto il diritto ad essere informata sugli sviluppi della vicenda avvenute ad oggetto la definizione dei profili professionali dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa.

La Regione Lazio, dal canto suo (v. Comparsa di costituzione) ha giustamente evidenziato che l'obbligo di convocazione dell'ASR sussiste solo nel caso in cui si tratta di individuare e regolamentare i profili professionali dei componenti di uffici stampa a norma dell'art. 9, comma 5, della legge 150/2000, ma, rispetto agli episodi denunciati in ricorso, e quindi alla mancata convocazione alle riunioni tenutisi in data 8/1/2015, 12/3/2015 e 5/5/2015, ha riconosciuto che, almeno secondo caso (12/3/2015), la ASR avrebbe dovuto partecipare appunto ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 150/2000, essendo all'origine giorno il programma triennale dei bisogni del personale comprendente anche la definizione dei profili professionali dei componenti dell'Ufficio Stampa e che tuttora la ricorrenza non è stata convocata in ragione di una presunta "dimenticanza".

Trattasi di una condotta oggettivamente antisindacale concreta e ancora attuale", non essendo certo esauriti gli effetti negativi per il sindacato, derivante dalla violazione di specifiche norme di legge poste a garanzia delle prerogative della ricorrenza senza che possa rilevarsi in contrario la presunta assenza di dolo e il fatto che comunque nella riunione del 13 gennaio 2014, il Segretario generale avrebbe compiutamente illustrato e consegnato a tutti i presenti (tra i quali il rappresentante di ASR Beatrice Curci). Il materiale relativo alle nuove dichiarazioni in esame (doc. n. 7), tenendo altresì conto di tutte le osservazioni e delle richieste di modifica/integrazione fatte pervenire dalle diverse organizzazioni sindacali.

In effetti è stata approvata la deliberazione di approvazione dei nuovi profili n. 33/2015 e quindi è evidente che la ASR è stata danneggiata non avendo potuto partecipare alla precedente riunione del 12/3/2015, nonostante la dichiarazione di disponibilità al confronto da parte dell'Avv. Vespasiano (doc. n. 10 della Regione Lazio).

Evidentemente anche un unico episodio è sufficiente ad integrare gli estremi dell'antisindacalità.

Si è visto che tale concezione/comportamento non riguarda certo qualsiasi questione di interesse sindacale ma semmai proprio l'individuazione di nuovi profili professionali non espressamente previsti dal con e anche il regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale del Lazio (all. doc. n. 12) preveda che tale individuazione del personale di ruolo debba avvenire, da parte dell'Ufficio di Presidenza "nel rispetto delle relazioni sindacali".

Ma appunto, la dichiarazione di antisindacalità va limitata a questo episodio del 12/3/2015 senza potersi estendere alle altre riunioni di cui si parla in ricorso non destinate alla definizione dei profili professionali dei componenti dell'Ufficio Stampa "assenza" dell'Avv. Vespasiano, e anche il fatto che in passato la Regione Lazio possa essersi comportata diversamente, non vale certo a trasformare in una condotta illegittima e soprattutto antisindacale comportamenti che non violano alcun previsioni di legge o di contratto collettivo.

Alla fine l'unica norma che può essere posta a fondamento della pretesa di antisindacalità è appunto l'art. 9 comma 5 della legge 150/2000. "Nei uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti".

Che comunque non prevede affatto uno specifico e soprattutto indifferenziato obbligo di informativa a carico della Regione Lazio e non impone certo a quest'ultima di consentire al sindacato di partecipare a qualsiasi "incontro di categoria". Meno perfino appare invece il richiamo all'art. 5 comma 2 del D.lgs n. 165/2001, che non sembra avere molto a che fare con specifici obblighi della Regione Lazio che possono operare nella vicenda, limitandosi, allorché il legislatore si è occupato di ribadire che il datore di lavoro pubblico agisce con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, a fare salvi "la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente, misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9".

Semplicemente richiamando i poteri e le possibili previsioni della contrattazione collettiva.

Vanno allora ricordati i principi generali della materia.

E' noto che il rifiuto di trattare con il sindacato costituisce condotta antisindacale nei casi in cui una specifica clausola contrattuale renda obbligatorio un effettivo confronto tra le parti sui problemi dell'organizzazione e la distribuzione del lavoro (per tutte Cass. n. 1309/97).

Come è stato più volte rilevato in giurisprudenza, il sindacato non può imporre in questi casi all'imprenditore di raggiungere un determinato accordo, ma può pretendere il rispetto delle regole di buona fede e correttezza nel corso delle trattative, e quindi il diritto a partecipare realmente alle stesse, contribuendo al processo formativo della volontà negoziale collettiva".

Analoghi principi si applicano in caso di omessa informativa alle organizzazioni sindacali.

La mancata o incompleta informativa, ove prevista dalla legge o da una specifica clausola del conl, integra una ipotesi scolastica di condotta obiettivamente antisindacale (per tutte Trib. di Milano 20/2/91 in Riv. Crit. Dir. del lavoro 1992, pag. 1). La Suprema Corte ha infatti affermato che la violazione di una norma contrattuale che prevede una informativa e comunicazione al sindacato configura comunque condotta antisindacale persino nell'ipotesi di informazione "successiva" a determinati provvedimenti aziendali e non preventiva (Cass. n. 7341 del 17/4/2004).

Infatti anche l'informazione successiva è idonea ad orientare l'attività del sindacato al procedimento di repressione contemplato dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 1970) e, in presenza di giurisdictonale di forza di esempio, la Cassazione ha ritenuto che l'omessa di una informativa e comunicazione al sindacato è idonea ex se - oggettivamente - a costituire condotta antisindacale ed a legittimare l'assenza degli altri presupposti di legge (Cass. n. 3296 del 12/5/1995).

La Suprema Corte (Cass., sez. lav., 7 marzo 2004, n. 3296) ha ritenuto lesiva di prerogative sindacali riconosciute dalla contrattazione collettiva per gli addetti all'industria metalmeccanica privata la mancata comunicazione alle r.s.u. della decisione dell'imprenditore di far ricorso al lavoro straordinario, con specificazione del numero dei lavoratori interessati, del nome degli stessi, di quelli che avevano superato le quote esenti e di altre informazioni pertinenti, nonché il rifiuto opposto dall'imposta alla richiesta di prendere visione, da parte delle r.s.u., del registro infortuni. Cass. 11 novembre 2003 n. 16976 ha ritenuto che costituisce comportamento lesivo del diritto sindacale di informativa preventiva spartante al sindacato qualora il mandato (rispetto

da parte dell'ente datore di lavoro, dell'obbligo informativo a cadenza trimestrale desumibile, oltre che dal l.igs. 12.5.1995, n. 195, e dall'art. 25, lett. d), del d.P.R. 31.7.1995, n. 395, dall'Accordo Nazionale quadro del 12.6.1997, il cui mantimento è stato a limitare l'esercizio dell'attività sindacale concernente la programmazione dello straordinario, del riposo compensativo e dei turni di reperibilità.

Anche se queste e altre sentenze si riferiscono a fattispecie in cui esisteva una specifica disposizione che prevede un simile obbligo in presenza di ben precise circostanze. Anche se queste e altre sentenze si riferiscono a fattispecie in cui esisteva una specifica disposizione che prevede un simile obbligo in presenza di ben precise circostanze.

L'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, detta infatti una norma di natura esclusivamente processuale, contemplando uno strumento di tutela privilegiato di reazione alla lesione della libertà e dell'attività sindacale, nonché del diritto sciopero. La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la lesione di queste situazioni soggettive del sindacato si ha in presenza di atti e comportamenti del datore di lavoro che meritano la qualificazione di antigiusdizionalità in quanto impediscono o limitano in vario modo, limitano l'esercizio di libertà e attività garantite al sindacato, con l'ulteriore precisazione che rileva esclusivamente la lesione oggettiva degli interessi collettivi di cui il sindacato è portatore, restando privo rilievo, ai fini della concessione della tutela inibitoria, l'intento del datore di lavoro, sia nel senso che la tutela non può essere negata in presenza di situazioni di buona fede dell'autore del comportamento, sia nel senso che l'intento di nuocere al sindacato non è idoneo ad integrare condotta antisindacale ove manchi la lesione degli interessi collettivi considerati dalla norma (Cass., sez. un., 12 giugno 1997, n. 5295).

La definizione del concetto di libertà e attività sindacale si ottiene, in positivo, riconducendo a tale ambito tutte le attribuzioni di cui il sindacato è titolare ai fini della tutela di interessi collettivi; in negativo, collocando fuori del suo ambito, la sdegli interessi morali e patrimoniali dei singoli lavoratori.

Non può però escludersi che la violazione di una situazione soggettiva individuale, che vede innanzi tutto il lavoratore in una posizione pretermissiva nei confronti del datore di lavoro, si qualifichi anche come condotta antisindacale perché diretta a limitare o solo limitare l'attività sindacale.

In tal caso in giurisprudenza si è ritenuto che occorre che all'elemento oggettivo della violazione della situazione protetta che implica la concreta idoneità lesiva della condotta (cfr. Cass., sez. lav., 7 agosto 1998, n. 7779) si accompagni un elemento soggettivo dell'intento del datore di lavoro di raggiungere questo effetto indiretto.

In particolare Cass., sez. lav., 7 marzo 2001, n. 3295 (ed in precedenza in senso conforme v. anche Cass., sez. lav., 19 luglio 1995, n. 7839), ha affermato che la legittimazione attiva dell'associazione sindacale a stare in giudizio a norma dell'

In tal caso in giurisprudenza si è ritenuto che occorra che all'elemento oggettivo della violazione della situazione protetta che implica la concretezza idoneità lesiva della condotta (cfr. Cass. sez. lav. 7 agosto 1998, n. 7779) si accompagni anche l'elemento soggettivo dell'intento del datore di lavoro di raggiungere questo effetto indotto.

In particolare Cass. sez. lav. 7 marzo 2001, n. 3295 (ed in precedenza in senso conforme v. anche Cass. sez. lav. 19 luglio 1995, n. 7333), ha affermato che la legittimazione attiva dell'associazione sindacale a stare in giudizio a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori si fonda sull'esistenza di una condotta antisindacale del datore di lavoro, caratterizzata da un componente oggettivo di contenuto non predefinito, e da un elemento soggettivo, che assume essenziale rilevanza, l'intenzione del datore di lavoro di frustrare la libertà e l'attività sindacale, pur non ponendosi al centro stesso in diretto contrasto con specifiche norme imperative destinate a tutelare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacali, ma integrando, per converso, in via immediata, la violazione di disposizioni della parte normativa di un contratto collettivo destinate ad operare direttamente sul piano dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori (v. anche Cass. n. 7347/2004).

Solo se invece è essa direttamente una prerogativa sindacale di natura collettiva quindi, e non già individuale (come nel caso di specie), non occorre alcuno specifico intento lesivo (Cass. Sez. Un. 5295/97).
Ha infatti affermato Cass. 5 febbraio 2003 n. 1694 che per ritenersi integrati gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, è sufficiente che il comportamento del datore di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro nel caso di condotta tipizzate perché consistenti nell'illegitimo diniego prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali).

Questa pronuncia peraltro ha escluso la necessità di un'indagine sull'intento lesivo del datore di lavoro anche nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lesive, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione intende impedire.
Insomma non è rilevante accertare, rispetto alla violazione di un obbligo previsto dalla legge (n. 150/2000), se si sia trattato di una mera dimenticanza o se invece tutta l'operazione abbia avuto l'obiettivo di liberarsi di un interlocutore scomodo e non gradito.

A questo punto va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Lazio (v. verbale d'udienza del 17 luglio 2015) con riferimento alle ultime conclusioni rese dalla controparte.

In realtà la ASR si è limitata a chiarire che l'intreccio ad una pronuncia di antisindacalità, nonostante la volontà della Regione Lazio di porre rimedio all'errore (omessa convocazione), non è venuto meno visto che la delibera adottata dalla controparte non è stata, né annullata, né sospesa.

Ha voluto semplicemente ricordare che era suo diritto partecipare in modo effettivo al procedimento di convocazione così come previsto anche dall'art. 9, l. n. 150/2000 ciò che non è possibile se tale partecipazione avviene "a cose fatte".

Ma che meno la ASR ha modificato unilateralmente e arbitrariamente le conclusioni dovendosi anzi ricordare che spetta al giudice stabilire il contenuto dell'ordine di rimozione degli effetti della condotta antisindacale.

In realtà la ASR sa benissimo che il giudice non può certo annullare o sospendere una delibera regionale.

Ma certamente appare idonea a rimuovere gli effetti della condotta antisindacale la pubblicazione del presente decreto sul quotidiano, che si designa nel messaggio di Roma.

A tale proposito si osserva che trattasi di misura che appare nel senso del tutto funzionale alla rimozione degli effetti della condotta illegittima.

In conclusione va ordinato alla resistente di rimuovere gli effetti della condotta antisindacale relativa all'omessa convocazione per la riunione del 12/9/2015.

Il che dovrà avvenire attraverso una riapertura della procedura di convocazione per cui non è sufficiente che venga emanata la convocazione omessa ma anche che tale partecipazione risulti preventiva e anteriore rispetto alle formali decisioni dellente.

In altre parole, le conseguenze della dichiarazione di antisindacalità si ricollegano solo ed esclusivamente alla lesione dell'interesse collettivo e sono ricomprese nell'ampia azione "rimozione degli effetti" di cui all'art. 28 legge 300/70.

In questi limiti il ricorso può essere ritenuto fondato con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, considerando che si è in presenza di un accoglimento solo parziale, limitato all'episodio del 12/9/2015.

E considerando altresì la buona volontà comunque dimostrata dalla Regione Lazio che ha riconosciuto la violazione delle prerogative del sindacato (pur se cercando di imputarla ad un semplice errore) anche se non ha poi rimosso integralmente gli effetti della condotta "oggettivamente antisindacale".

P. G. M.

In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'antisindacalità della condotta della Regione Lazio consistente nell'aver la resistente, rispetto alla riunione tenutasi in data 12/9/2015, omissa di convocare la ASR ricorrente come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 150/2000, impedendole di partecipare, essendo all'ordine del giorno il programma triennale dei fabbisogni del personale, comprendente anche la definizione dei profili professionali dei componenti dell'Ufficio Stampa.

per l'effetto, ordina alla Regione Lazio:

a) di rimuovere gli effetti di tale condotta convocando la ASR e consentendo alla ricorrente la partecipazione effettiva e preventiva prevista dalla legge e quindi di esercitare le proprie prerogative sindacali;

b) di astenersi da ogni altro diritto a reprimere, inibire, comprimere i diritti di partecipazione e concertazione della Associazione Stampa Romana;

Ordina inoltre alla Regione Lazio di provvedere a sue spese alla pubblicazione del presente decreto sul quotidiano Il Messaggero;

compensa integralmente tra le parti le spese processuali;

Il Giu

Umberto Buonan